



ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEL MONTONE

Scuole dell'infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado dei Comuni di
Castrocaro Terme e Terra del Sole - Dovadola - Rocca San Casciano - Portico di Romagna e San Benedetto(FC)
Sede Dirigenza: Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri" Castrocaro T. Terra del Sole
Viale Marconi n. 123 Tel. 0543/767183 - Fax 0543/769154 - mail foic808001@istruzione.it
Codice Fiscale 92046490402

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DELL'ART. 33, SECONDO COMMA, DEL DECRETO N.44 DEL 1 FEBBRAIO 2001

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d'Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n.297;
VISTO il regolamento d'istituto adottato in data 14/05/2014;

EMANA

Ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.L.1/2/2001, n. 44 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche l'attività amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
 - ✓ Contratti di sponsorizzazione;
 - ✓ Contratti di locazione di immobili;
 - ✓ Utilizzazione dei locali, beni o stili informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi
 - ✓ Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
 - ✓ Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
 - ✓ Acquisto ed alienazione di titoli di stato
 - ✓ Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti partecipazione a progetti internazionali

Art. 2 - Formazione dei contratti

1. L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tra fasi:
 - ✓ Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predisporre uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.
 - ✓ Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica dell'istituzione scolastica di cui all'art. 34 del D.L. n. 44 del 1/2/2001, ovvero nei casi imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
 - ✓ Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente della sua veste di legale rappresentante dell'Ente.

Art. 3 - Conclusione dei contratti

1. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d'invito ad offrire e non di proposta, ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta.
2. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito.

PROCEDURA DI CONTRATTAZIONE

Art. 4

Vedi le norme indicate nell'art. 34 del D.L. 44/2001.

CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI

Art. 5 - Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 del D.L.n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola;

- d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- e) la sponsorizzazione si intende limitata alla durata dell'iniziativa;
- 7) si accettano contratti in esclusiva.

Art. 6 - Contratti di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi

1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
 - a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
 - b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
 - c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
 - d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
 - e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
 - f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenuti esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
 - g) Il corrispettivo per l'uso dei locali è eventualmente stabilito in via discrezionale dal Dirigente.

Art. 7 - Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi

1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie comunque coinvolte in attività educative e culturali.
2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:
 - a) L'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente;
 - b) La specificazione di una clausola che conferisce al dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.

Art. 8 - Contratti di prestazione d'opera

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informare con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - ✓ L'oggetto della prestazione;
 - ✓ La durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - ✓ Il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
5. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per contratti di cui al presente articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.
6. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
7. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - ✓ Esperienza
 - ✓ Continuità
 - ✓ Curricolo
 - ✓ Valutazione docenti
8. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
 - livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
 - eventuali precedenti esperienze didattiche.
9. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istituzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Art. 9

Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi

Il personale della scuola può essere utilizzato per eventuali convenzioni per conto terzi sempre che sia garantito il funzionamento regolare dell'attività didattica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Dott.ssa Anna Starnini

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO Sign.ra Carla Nannini